

SCHEMA CONTRATTO QUADRO

CIG: 9884599523

L'anno duemilaventitré, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

E

La società IN.HR AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., P.IVA 01920290762, con sede in P.zza A. De Gasperi n° 7, Potenza, PEC: in.hr@pec.it in atto rappresentata da Giuseppe Telesca in qualità di rappresentante legale della società (d'ora innanzi "Fornitore" o "Impresa").

PREMESSO CHE

- Con deliberazione a contrarre n. 134 del 15 giugno 2023 è stato autorizzato l'avvio di una procedura ex art. 51, comma 1, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro.
- Con deliberazione num. 144 del 23 giugno 2023 si è aggiudicata la trattativa ed è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto.
- E' parte integrante del contratto e materialmente ad esso allegato il "Documento di Offerta Economica RDO 3613536".
- Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati:
 - DGUE,
 - Allegato integrativo al DGUE,
 - Patto di integrità,
 - Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa",
 - Tracciabilità dei flussi finanziari,
 - Documento Privacy,
 - Preventivo prot. n° 5721 dell'8/06/2023, così come integrato a mezzo PEC n° 5784 del 9.06.2023,
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Committente, nell'interesse proprio affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di somministrazione di lavoro di seguito indicati. Tale servizio comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati a tempo determinato, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio.
2. Le prestazioni lavorative richieste al Fornitore per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, sono riconducibile a quelle del personale del ruolo amministrativo, assistente amministrativo, di cui all'allegato A "Declaratoria delle aree e dei profili" del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità (triennio 2019 – 2021).
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione dei servizi di seguito indicati.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno affidate mediante contratti attuativi.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che il Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura inferiore a quanto indicato nel presente contratto. Tali servizi potranno essere richiesti, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 12 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta scritta dal Committente nei limiti di quanto di volta in volta richiesto nel contratto attuativo.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi e gli uffici del CEFPAS.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Pietro Livolsi, che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. L'Impresa ha indicato i seguenti riferimenti aziendali ai fini dell'esecuzione del contratto: Referente del contratto, Dott.ssa Maria Elena Seritti.

ART. 2 DURATA

1. La durata del presente appalto è fino al 31 dicembre 2023, durante la quale il CEFPAS potrà stipulare specifici contratti attuativi.
2. Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto attuativo, dalla data di scadenza del presente contratto quadro ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, nei limiti della spesa massima consentita dal presente accordo.
3. A decorrere dalla ricezione del primo contratto attuativo, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste secondo i termini e le modalità indicati al successivo articolo 3. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 AVVIO DEL SERVIZIO E STIPULA SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Ai fini dell'attivazione del singolo servizio, il Committente invierà al Fornitore lo schema di contratto attuativo specificando:
 - il numero di risorse richieste;
 - descrizione delle professionalità richieste, eventuale settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, eventuale titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere;
 - la tipologia di attività da svolgere;

- la categoria contrattuale;
- la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- l'imputazione della relativa spesa sui fondi ordinari del CEFPAS ovvero su Fondi Progettuali a seconda della destinazione professionale delle risorse richieste.

Una volta inoltrato il predetto schema di contratto attuativo, il Fornitore, entro 15 giorni lavorativi, dovrà inviare l'elenco dei lavoratori in somministrazione selezionati, pienamente coerenti con il profilo ricercato dall'Ente. Il Committente si riserva la facoltà, a sua discrezione, di esprimere un giudizio di gradimento qualora la risorsa non risulti idonea a garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare.

Il Fornitore si farà carico di gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutti i candidati, nelle varie fasi di selezione, garantendo gli opportuni feedback e aggiornamenti sull'andamento delle stesse, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutti i candidati.

2. A decorrere dalla data di accettazione dei candidati selezionati, il Fornitore ha l'obbligo di mettere a disposizione il lavoratore in somministrazione entro un termine massimo di 3 giorni lavorativi.
3. Laddove i candidati selezionati dal Fornitore non siano di gradimento, anche solo in parte, l'Impresa si impegna a fornire al Committente un'ulteriore risorsa, entro 2 giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione di esito negativo del giudizio di gradimento; in caso di ritardo, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 11.

ART. 4 MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Committente, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dipendente del Committente e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Committente senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.
3. L'Impresa riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.
4. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, l'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

ART. 5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA E DEL COMMITTENTE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati a tempo determinato, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio;
 - Gestione Amministrativa (cedolino, CU, pratiche di assunzioni, etc.);
 - Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di

Lavoro (RCO);

- Retribuzione lorda da CCNL;
- Rateo 13^;
- Rateo ferie non godute;
- Rateo ferie sul goduto;
- Trattamento di fine rapporto (TFR);
- Versamento contributi previdenziali e premi INAIL;
- Formazione Base 4h.

Sono carico del Committente:

- Rimborsi Spesa;
 - Trasferte;
 - Straordinari;
 - Maggiorazioni;
 - Formazione Specifica;
 - Visite mediche per il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione.
2. Costo *una tantum* di attivazione del servizio: Euro 80,00 IVA esclusa.
 3. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.
 4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 5. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire al Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Committente. In caso di violazione di tali impegni il Committente potrà risolvere il contratto.
 4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 6. I lavoratori temporanei usufruiranno del servizio di mensa aziendale, nei limiti del valore nominale

massimo attribuibile ai buoni pasto nella pubblica amministrazione pari a 7,00 euro e secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente in quanto compatibile.

7. L'Impresa dovrà garantire la massima diffusione della selezione, mediante pubblicazione nel proprio sito aziendale e per almeno 10 giorni, di apposito avviso di reclutamento.

ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal CCNL relativo al personale del Comparto Sanità.

ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto quadro e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza del contratto, la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, potrà avvenire senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, secondo le modalità e ipotesi descritte nel successivo articolo 6.
3. Il Fornitore garantisce che, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, e che lo stesso non espleti attività diverse da quelle contrattualmente affidate.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 9 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad

esso riferibili.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa a copertura del rischio Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO) n°253377810 presso Allianz Spa Agenzia 6350 Milano.

ART. 10 INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO

1. Il Fornitore non potrà procedere alla sostituzione di una delle risorse in assenza di necessaria preventiva autorizzazione del Committente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11. Nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore somministrato, la Committente informerà tempestivamente l'Impresa e, qualora richiesto dalla stessa Committente, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore fornendo entro il termine di 5 giorni lavorativi una nuova risorsa nelle modalità descritte al superiore art. 3. In caso di ritardo nella sostituzione delle risorse il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali.
2. Nel caso di assenze a qualsiasi titolo del lavoratore somministrato che superino i 5 giorni naturali e consecutivi e, qualora richiesto dal Committente, l'Impresa dovrà fornire una nuova risorsa coerente con il profilo ricercato dall'Ente, al fine di sostituire il lavoratore somministrato per tutta la durata dell'assenza. In caso di ritardo nella sostituzione delle risorse, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 11.
3. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero conformi a quanto richiesto, ovvero nel caso in cui la permanenza di una risorsa fosse, ad insindacabile giudizio del Committente, ritenuta incompatibile con le mansioni da svolgere, l'Impresa sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore senza oneri aggiuntivi per il Committente entro il termine di 3 giorni lavorativi, nelle modalità descritte al superiore art. 3, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11.

ART. 11 PENALI

1. Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente Contratto, risultanti dalle verifiche di conformità e dai controlli comunque effettuati dal Committente, possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
 - in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa di ciascuno dei termini fissati ai superiori articoli del presente Contratto quadro, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - per ogni CV presentato non conforme ai requisiti previsti nello schema di contratto attuativo, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a Euro 100,00;
 - per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto ovvero di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del mancato superamento del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata nel presente contratto, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del personale rispetto alla tempistica ivi prevista: addebito di un importo pari Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del lavoratore somministrato senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva l'applicazione di una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni violazione rilevata;
2. Le penali ivi indicate, verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle

deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare contrattuale di cui al successivo articolo 12. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ART. 12 IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO

1. Il valore massimo stimato del presente contratto è di Euro 139.000,00, IVA esclusa. Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati presso la Committente, ivi compreso il "margine di intermediazione/Fee" d'Agenzia offerto, nonché lo svolgimento di tutti i servizi connessi e indicati nel presente contratto.
2. Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata dei singoli contratti di somministrazione, ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli contratti attuativi, emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno della Committente, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi. L'importo indicato, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Committente, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli contratti attuativi.
3. Il corrispettivo spettante all'Impresa per le prestazioni oggetto del presente Contratto consiste nel margine di intermediazione/Fee, pari al 6,46% (sei/46 per cento) da applicare sul costo orario di Euro 21,18. Si specifica che il margine di intermediazione/Fee d'Agenzia è da intendersi comprensivo di ogni ulteriore onere e spesa derivante dall'attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati a tempo determinato, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio.
4. Le prestazioni non incluse nel margine di intermediazione/Fee, sono calcolate nel modo seguente:
 - Rimborsi Spese: maggiorazione pari al 10% dell'importo.
 - Indennità di Trasferta: se non eccedenti i € 46,48 giornalieri, verranno fatturate al coefficiente (moltiplicatore) di 1,10;
 - Eventuali emolumenti ed indennità accessorie: saranno fatturate con un coefficiente (moltiplicatore) dell'1,5, comprensivi di contributi previdenziali, assicurativi, ratei;
 - Straordinari, maggiorazioni ed ogni eventuale voce non compresa nella tariffa oraria verranno fatturati al coefficiente (moltiplicatore) 1,50, comprensivo di contributi.
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Il margine di intermediazione/Fee d'Agenzia è fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ART. 13 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.
4. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo l'emissione delle fatture avverrà a cadenza bimestrale posticipata a decorrere dalla data di inizio del servizio. In particolare per ciascun rapporto di somministrazione attivato con la Committente, al termine del bimestre di riferimento, l'impresa potrà emettere fattura, con la trasmissione al Fornitore del foglio presenza e/o della scheda indicante le ore lavorate, approvati dalla Committente, con riferimento alle attività relative al mese di riferimento.
2. Il Fornitore dovrà allegare alla fattura un report in formato *Excel* con la ripartizione in singole voci del costo del lavoro con separata evidenza delle quote relative agli oneri sociali ed al TFR. La somma di tutte le singole voci del report dovrà essere coerente con il totale del costo del lavoro riportato in fattura. Il report dovrà riportare anche l'indicazione della fee calcolata sul costo del lavoro.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
5. La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG 9884599523, del procedimento di affidamento.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

ART. 16 RECESSO

1. Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Impresa possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso

d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite PEC.

2. In caso di recesso l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del contratto inerente il presente servizio e per le esigenze relative all'esecuzione dello stesso.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; i dati non formano oggetto di comunicazione e di diffusione, salvo i casi di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. L'Appaltatore gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
3. Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

dpo@cefpas.it , cefpas@legalmail.it

ART. 19 FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Caltanissetta.

ART. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

IL COMMITTENTE
Il Direttore del Centro
Ing. Roberto Sanfilippo

L'Impresa
Il Rappresentante Legale

Il sottoscritto Giuseppe Telesca, in qualità legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

art. 5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

art. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

art. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

art. 8 MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

art. 9 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

art. 10 INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO

art. 11 PENALI

art. 12 IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO

art. 13 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

art. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

art. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

art. 16 RECESSO

art. 17 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

art. 19 FORO ESCLUSIVO

art. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa
Il Rappresentante Legale

Offerta Economica relativa a

Descrizione Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi
dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento
RdO nr. 3613536
del servizio di somministrazione di lavoro
Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente	CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO	
Ufficio	CEFPAS - DIREZIONE GENERALE	
Codice Fiscale	01427360852	Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede	Via g. mulè, 1	
Città	Caltanissetta	
Recapito telefonico	+390934505101	
Email	sanfilippo@cefpas.it	
Punto Ordinante	ROBERTO SANFILIPPO	

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

Ragione sociale/Denominazione

IN.HR AGENZIA PER IL LAVORO SPA

Partita IVA

01920290762

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
Margine di intermediazione (Fee) 6,94%	6,94

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 29/06/2023 11:10:13 UTC**File verificato: C:\Users\A.Catino\Downloads\Contratto.pdf.p7m.p7m**Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: ROBERTO SANFILIPPO
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 29/06/2023 11:10:13 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/06/2023
online: 11:09:44 UTC

Dati del certificato del firmatario ROBERTO SANFILIPPO

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO
Numero identificativo: SIG0000003188388
Data di scadenza: 20/01/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: Giuseppe Telesca
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 29/06/2023 11:10:13 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/06/2023
online: 11:00:27 UTC

Dati del certificato del firmatario **Giuseppe Telesca**
Il futuro digitale è adesso



InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 I
P.IVA 07945211006



GoSign - Esito verifica firma digitale

Data di scadenza:	30/06/2024 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Verifica


 GIOVEDÌ 29 GIU 2023



Hai richiesto la verifica di 1 documenti











 1 documenti verificati con successo




 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **2 firme** sul documento [Contratto.pdf.p7m.p7m](#)

[APRI CARTELLA](#)[ESTRAI](#)[VISUALIZZA IL FILE](#)[REPORT](#)[CHIUDI DETTAGLI](#)

	Firma: SANFILIPPO ROBERTO	 29.06.2023	 10:59:20 (UTC)		
	Firma: Telesca Giuseppe	 27.06.2023	 10:12:48 (UTC)		

 verificato con successo parzialmente verificata non verificata

[Estrai tutti i file](#)

[VERIFICA UN ALTRO FILE](#)

[TORNA ALLA HOME PAGE](#)

